

Rapporto

numero

6457 R

data

7 ottobre 2011

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 15 febbraio 2011 concernente il progetto di modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994

OGGETTO DEL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Il messaggio governativo riguarda alcune modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che si riferiscono a cambiamenti del diritto federale e in particolare della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID). La LAID è oggetto continuo di cambiamenti, in virtù dell'effetto vincolante per i cantoni e i comuni, si impone il conseguente adeguamento delle disposizioni corrispondenti della LT.

Le modifiche interessano in particolare le imprese concessionarie di trasporto e il trattamento dei dati da parte della Divisione delle contribuzioni. Queste modifiche sono da ricondurre alle modifiche della LAID (ma anche della LIFD) adottate con i cambiamenti della Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici), in vigore dal 1° gennaio 2010 e dalla Legge federale del 24 marzo 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° settembre 2000, nonché dall'allegato alla Legge federale del 23 giugno 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dicembre 2007.

1. Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2, del 20 marzo 2009

Nel 1999 è stata attuata la prima tappa della riforma delle ferrovie. I compiti della Confederazione e delle FFS sono stati separati (le FFS sono state trasformate in una società anonima autonoma) e, nel traffico merci, è stato introdotto il libero accesso alla rete. La Riforma delle ferrovie 2 che verteva principalmente su aspetti inerenti alla sicurezza, l'allineamento del diritto elvetico alla legislazione ferroviaria dell'UE, il finanziamento secondo principi moderni dell'infrastruttura ferroviaria e l'equiparazione delle ferrovie private alle FFS, ha anche disciplinato alcuni aspetti fiscali nell'intento di armonizzare a livello federale esenzioni ed oneri fiscali che erano disciplinati in modo diverso dai Cantoni e dai Comuni.

Lo scopo della modifica è quello di equiparare il metodo d'esenzione fiscale sul piano dell'imposta federale diretta e quello delle imposte cantonali sugli utili e sul capitale. Così facendo la normativa LAID è uguale a quella della LIFD. In particolare viene introdotto un criterio unico di esenzione per tutte le imprese di trasporto basato sulla concessione federale delle linee di trasporto limitandone il raggio d'azione alla sola attività concessionata.

Le esenzioni fiscali non sono più riconosciute alle imprese di trasporto senza concessione federale.

Ai Cantoni non è più data la libertà di scelta rispetto all'esenzione dall'imposta sull'utile da sostanza immobiliare. Questa precisazione è particolarmente interessante per il Cantone e per i Comuni perché otterranno un beneficio dalle attività accessorie svolte ad esempio nelle stazioni ferroviarie e non solo.

Con questa modifica un immobile o un servizio accessorio è esente da imposta nella misura in cui ne risulta un utile nel conto del settore concessionario, al contrario, se un immobile o un servizio accessorio non fa parte del conto del settore concessionario, viene a cadere il "nesso necessario" con l'attività concessionata. La conseguenza sarà la sua imposizione fiscale. Precisiamo che è in ogni caso dovuta l'imposta immobiliare che non è materia d'armonizzazione.

2. Legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento dei dati personali, del 24 marzo 2000

La legge federale sulla protezione dei dati (LDP), entrata in vigore il 1° luglio 1993, ha quale scopo di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Questa legge esige che il trattamento di dati sensibili o di dati personali degni di particolare protezione da parte di organi federali sia previsto espressamente da una legge in senso formale.

Questa modifica, che si inserisce nelle necessità di adeguamento delle basi legali per il trattamento di dati personali è un'aggiunta alla LT al capitolo **Principi generali di procedura, Capitolo I, Doveri delle autorità**. Una naturale estensione alle basi legali sulle quali si fondano gli art. 184 e 185.

Concordiamo che la protezione dei dati nel caso della legislazione fiscale è caratterizzato dall'esigenza di impedire la violazione del segreto fiscale¹ e ribadiamo che le collezioni di dati e i sistemi di trattamento elettronico dei dati da parte dell'amministrazione fiscale devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato da parte di terzi.

CONCLUSIONI

Il messaggio governativo è completo. Ogni singola proposta di modifica della LT è, a giudizio della Commissione, motivata e commentata in modo adeguato ed esaustivo così da rendere superflua l'aggiunta di ulteriori commenti da parte della Commissione.

La Commissione ritiene anche giustificate le singole proposte di modifica oggetto del messaggio e, nella misura in cui queste si riferiscono a modifiche della LAID, essa ha pure verificato la congruenza delle proposte governative con le relative disposizioni interessate della LAID.

¹ **Art. 183** ¹Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

²L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.

³L'obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

La Commissione si è soffermata in particolare sulle nuove disposizioni che disciplinano, nell'ambito delle persone fisiche, obblighi del contribuente (art. 199 cpv. 2) e ne condivide l'obiettivo di dare una base legale ad una situazione già in essere, al fine di facilitare il lavoro dell'autorità fiscale che potrà così considerare alcune dichiarazioni incomplete come non rientrate e dare avvio alla procedura prevista.

* * * * *

La Commissione speciale in materia tributaria, con queste osservazioni e considerazioni, propone al Gran Consiglio di accogliere l'allegato disegno di legge con le modifiche da essa apportate e che riguardano gli art. 65 lett. h), 96 cpv. 1, 126 lett. d) e lett. e) (nuovo), 185 (nuovo), 199 cpv. 2, 230 cpv. 3, 231 cpv. 1 e 292 lett. a) e della disposizione concernente l'entrata in vigore.

Per la Commissione speciale tributaria:

Paolo Sanvido, relatore
Bassi - De Rosa - Delcò Petralli -
Dominé - Foletti - Guidicelli - Lurati I. -
Passalia - Quadranti - Seitz

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 febbraio 2011 n. 6457 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 ottobre 2011 n. 6457R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 65 lett. h)

- h) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

Articolo 96 cpv. 1

¹Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all'articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all'articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).

Articolo 126 lett. d) e lett. e) (nuovo)

Sono esentati dall'imposta sugli utili immobiliari:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro impongibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;
- d) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all'art. 65 lettera h). Sono per contro impongibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

- e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.

Articolo 185a (nuovo)

Trattamento dei dati

¹La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

²Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli art. 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

⁴Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

Articolo 199 cpv. 2

²Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelievi privati;
- b) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- c) per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- d) copia della dichiarazione dei salari AVS.

Articolo 230 cpv. 3

³La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Articolo 231 cpv. 1

¹La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

Articolo 292 lett. a)

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l);

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.